



**COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
PROVINCIA DI NOVARA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

(Approvato con D.C.C. 39 del 21.06.2010
Modificato con D.C.C. 11 del 28.03.2011
Modificato con D.C.C. 37 del 26/09/2011
Modificato con D.C.C. 5 del 02/04/2012
Modificato con D.C.C. 23 del 23.04.2012)

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'art. 27, comma 8, del citato D.Lgs. n. 285/1992.
2. Ai fini del presente comma, si considerano permanenti, le occupazioni realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, con durata superiore a 180 giorni consecutivi.

Art. 2 – Tipologie soggette al canone di concessione non ricognitorio¹

1. Il canone di cui al precedente articolo è dovuto per le seguenti tipologie di concessioni:
 - a) Accessi commerciali, industriali e artigianali alla strada statale 33 “Del Sempione”. **Sono considerati accessi alla strada statale 33, anche quelli a servizio di attività con fronte sulla strada statale 33 “Del Sempione” e con accessi su strade collegate.**
 - b) Pubblicità lungo o in vista della strada 33 “Del Sempione”

Art. 3 – Soggetto passivo e criteri per la determinazione del canone²

1. Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale. Il canone è calcolato in misura pro/quota, in base alle dimensioni **dell'unità immobiliare**, per l'accesso di cui si usufruisce, come risultante dalla dichiarazione presentata dal concessionario ai sensi del successivo articolo 4, comma 2 del presente regolamento.
2. L'importo del canone è determinato secondo i seguenti criteri:

¹ Articolo così modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/09/2011

² Articolo così modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2011

- a) tariffa unitaria sull'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati per gli impianti pubblicitari e in metri lineari per gli accessi;
 - b) valore economico dell'area;
 - c) importanza dello spazio pubblico richiesto;
 - d) vantaggio economico derivante dalla concessione.
3. La tariffa unitaria in metri quadrati e/o in metri lineari di cui alla lettera a) del precedente comma 2, è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione si intendono valide le ultime tariffe approvate.
 4. Le formule da utilizzare per calcolare l'importo del canone sono illustrate nei due prospetti in appendice allegata al presente Regolamento.
 5. Le occupazioni al di fuori della sede stradale effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
 6. Sono comunque assoggettati al canone concessorio non ricognitorio gli accessi sulle corsie di lento scorrimento parallele alla sede stradale principale.
 7. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

Art. 4 – Concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La concessione per accessi commerciali e/o industriali e/o artigianali deve essere richiesta dal **proprietario delle unità immobiliari adibite ad attività commerciali/industriali/artigianali servite** dall'accesso stesso. Tale richiesta va inoltrata all'ufficio di Polizia Municipale per il tramite del soggetto gestore del Canone presso il cui ufficio è disponibile il modello di dichiarazione da utilizzare, nel quale devono essere indicate le caratteristiche dell'accesso. Nel caso in cui l'accesso sia a servizio di più **unità immobiliari adibite ad** attività commerciali/industriali/artigianali, la suddetta dichiarazione deve indicare le quote dello stesso riferite a ciascuna **unità immobiliare servita**. Tali quote dovranno essere proporzionate alle dimensioni **delle singole unità immobiliari**.

Art. 5 – Pagamento, interessi, accertamento del canone non ricognitorio

1. Per le nuove concessioni, il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore Comunale.
2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore delle entrate provvede, entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
4. Il termine per il pagamento del canone concessorio è, di norma, il 31 marzo di ogni anno. Per i canoni riguardanti gli anni 2010, 2011 e 2012 si rimanda alle disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater del presente regolamento. Anche in questi casi il soggetto gestore provvederà, entro un tempo utile al rispetto del termine di cui al presente comma, ad inviare **ai proprietari delle unità immobiliari** un avviso di pagamento contenente

gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

- 4.bis Qualora il canone sia di importo superiore a € 1.000,00, lo stesso potrà, su espressa richiesta del titolare della concessione, da inoltrare al soggetto gestore, essere rateizzato in un numero massimo di 4 rate bimestrali.
5. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. (abrogato)
7. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, secondo la formula prevista all'art. 4, comma 1, lett. a, del presente Regolamento.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 285/1992.
12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente organo giurisdizionale, passata in giudicato.

Art. 6 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono valide ed efficaci in quanto dotate di tutti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di concessioni e non contengano prescrizioni contrastanti con essa.
2. Le concessioni che risultino prive, carenti o non conformi ai requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme di cui al presente regolamento.
3. Le occupazioni di fatto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggette al canone determinato ai sensi dell'articolo 3 a decorrere dal 01/01/2010.

- 3.bis Ai fini della determinazione del canone dovuto per gli anni 2010 e successivi, tutti i **proprietari delle unità immobiliari adibite ad** attività commerciali/industriali/artigianali serviti da accessi sulla strada statale 33 "Del Sempione" come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento dovranno presentare, entro il 30/05/2012 all'ufficio di polizia municipale, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento utile all'ottenimento della concessione.
- 3.ter I canoni dovuti per gli anni 2010 e 2011 dovranno essere pagati entro il 30/09/2012. Qualora l'importo, anche cumulato, dei suddetti canoni pregressi sia superiore a € 1.000,00, lo stesso potrà, su espressa richiesta da inoltrare al soggetto gestore, essere rateizzato in un numero massimo di 4 rate bimestrali.
- 3 quater. Il canone dovuto per l'anno 2012 dovrà essere pagato entro il 30/06/2012. Qualora l'importo del suddetto canone sia superiore a € 1.000,00, lo stesso potrà, su espressa richiesta da inoltrare al soggetto gestore, essere rateizzato in un numero massimo di 4 rate bimestrali.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e ha effetti retroattivi sui canoni dovuti per le annualità 2010 e 2011.

Appendice al Regolamento per la disciplina del Canone concessorio non ricognitorio

DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO FORMULE E METODO DI CALCOLO

Visto:

- l'articolo 2 del Regolamento del Canone Concessorio non ricognitorio il quale stabilisce che il canone è dovuto per le seguenti tipologie di concessioni:
 - c) Accessi commerciali e industriali alla strada statale 33 "Del Sempione"
 - d) Pubblicità lungo o in vista della strada 33 "Del Sempione"

- l'articolo 3, comma 2 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che «Le tariffe in base alle quali si determina l'importo del canone, sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) entità dell'occupazione espressa in mq. e/o in metri lineari;
 - b) valore economico dell'area;
 - c) importanza dello spazio pubblico richiesto;
 - d) vantaggio economico derivante dalla concessione».

Si evince che il canone dovuto dai richiedenti la concessione è determinato, a seconda del tipo di concessione richiesta, dall'applicazione delle formule indicate nel "Prospetto 1" e nel "Prospetto 2".

PROSPETTO 1

Concessione per Accessi commerciali e industriali alla strada statale 33 "Del Sempione"

Formula da utilizzare in caso di accessi con **un'unica unità immobiliare**

$$\text{Ca} = [(A \times MI) B C]$$

Formula da utilizzare in caso di accessi con **più unità immobiliari**

$$\text{Ca} = [(A \times MI) B C] \times Q$$

Dove:

Ca	→	è l'importo del canone
A	→	è il parametro che esprime il valore economico dell'area
MI	→	è il parametro che indica l'entità dell'occupazione intesa come lunghezza espressa in metri lineari
B	→	è il parametro che indica l'importanza dello spazio pubblico richiesto
Il prodotto B x C	→	esprime il vantaggio economico derivante C dalla concessione
Q	→	esprime la quota di concessione indicata in dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento

In valori numerici sono espressi nella seguente tabella:

Valori numerici dei parametri sopra indicati³

A	Tariffa unitaria che indica il valore economico dell'area espressa in € per metro lineare dell'accesso	€ al metro lineare
B	Accesso singolo o doppio per esercizi commerciali di vicinato	20
	Accesso singolo o doppio per esercizi di attività di pubblico esercizio non comprese in centri commerciali e con superficie fino a 150 metri quadrati	20
	Accesso singolo o doppio per attività artigianali, officine, laboratori	20
	Accesso singolo o doppio per uffici ad eccezione delle banche	20
	Accesso singolo o doppio per musei	20
	Accesso singolo o doppio per banche e istituti di credito	50
	Accesso singolo per esercizi commerciali di medie dimensioni e per centri commerciali di medie dimensioni	50
	Accesso singolo per campeggi, alberghi e altre strutture turistico ricettive	50
	Accesso singolo per attività di vicinato e pubblici esercizi di superficie superiore ai 150 metri quadrati e/o che fanno parte di centri commerciali	50
	Accesso singolo per attività commerciali di media struttura e/o per centri commerciali di media struttura	50
	Accesso singolo per attività di rivendita all'ingrosso	50
	Accesso singolo per attività di vicinato con area espositiva che hanno superficie complessiva superiore ai 150 metri quadrati	50
	Accesso doppio per attività commerciali di media struttura e/o per centri commerciali di media struttura	100
	Accesso singolo per attività commerciali di grande struttura e/o per centri commerciali di grande struttura	100
Accesso doppio per attività commerciali di grande struttura o per centri commerciali di grande struttura	160	
C	in assenza di parcheggio o in presenza di parcheggio fino a 500 metri quadrati	1
	in presenza di parcheggio con superficie superiore a 500 metri quadrati e inferiore a 1.300 metri quadrati	1,2
	in presenza di parcheggio superiore a 1.300 metri quadrati	1,8

N.B.

1) Se l'accesso deve, per ragioni di sicurezza, possedere una larghezza minima superiore alle esigenze del richiedente, può essere esclusa, dal computo del canone, la parte di accesso in esubero rispetto a quanto richiesto.

2) In presenza di più unità immobiliari che usufruiscono dello stesso accesso e dello stesso parcheggio, il parametro B sarà calcolato in proporzione alla quota indicata in concessione e in relazione alla specifica tipologia di attività, mentre il parametro C sarà unicamente determinato dai metri quadrati complessivi del parcheggio e ripartito in proporzione alle quote indicate in concessione.

³ Prospetto così modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/09/2011 e, successivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.04.2012.

PROSPETTO 2

Concessioni per Pubblicità lungo o in vista della strada 33 "Del Sempione"

$$Ca = S [(T \times B) + A] + P$$

Dove:

Ca canone

- T → tariffa al metro quadrato, deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.
- B → coefficiente di incremento per cartelli posizionati in area con distributore di carburante che esprime il vantaggio economico
- P → quota fissa aggiuntiva per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto
- S → superficie del cartello espressa in metri quadrati.
- A → coefficiente di maggiorazione per illuminazione che esprime il vantaggio economico

N.B. Per i cartelli pubblicitari e per la pubblicità di servizi, così come definiti dall'articolo 47, comma 4, e dall'articolo 77, comma 6 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada, di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la determinazione della superficie "S" avverrà mediante l'individuazione delle classi di appartenenza per impianti monofacciali e per impianti bifacciali distinte nella tabella che segue. Per gli altri mezzi di pubblicità, la superficie "S" corrisponde all'effettiva superficie di ciascuno di essi determinata al lordo della struttura dell'impianto espositivo.

Valori numerici dei parametri sopra indicati

Parametro	Descrizione	Valore numerico
T	Tariffa per pubblicità priva di illuminazione espressa in al metro quadrato dell'impianto pubblicitario	€ ...al metro quadrato
	Tariffa per pubblicità con illuminazione	€ al metro quadrato
S	cartellonistica monofacciale fino a 3 metri quadrati	3
	cartellonistica monofacciale fino a 4,5 metri quadri	4,5
	cartellonistica bifacciale fino a 6 metri quadri e per cartellonistica monofacciale fino a 6 metri quadri	6
	per cartellonistica bifacciale fino a 9 metri quadri	9
	12 per cartellonistica bifacciale fino a 12 metri quadri	12
B	per cartelli posizionati in area priva di carburante	1
	per cartelli posizionati in area con carburante	1,7
P	quota fissa aggiuntiva per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali	€ 175,00
A	Per pubblicità priva di illuminazione	0
	Per pubblicità con illuminazione	19

N.B. Per cartellonistica monofacciale superiore a 6 metri quadri o bifacciale superiore a 9 metri quadri la superficie "S" corrisponde all'effettiva superficie.